



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 24/03/2025

**OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO DA
TAVERNELLI SRL - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
BRENNA ANDREA	VICE SINDACO	Assente
GORONE CHIARA	ASSESSORE	Presente
MEZZALIRA MARCO	ASSESSORE	Presente
BORTOLI AURORA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale dott.ssa Maria Conte

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Ing. Giorgio Castelli che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO DA TAVERNELLI SRL - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 13 marzo 2023 con protocollo n. 3624 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso avanti alla Corte d'Appello di Milano per revocare e/o riformare la Sentenza del 10 febbraio 2023, n. 124 e rep. n. 168, emessa dal Tribunale di Varese ad esito del giudizio R.G. 763/2021, in oggetto;

Rilevato che, con deliberazione n. 74 del 16/05/2023, la G.C. ha deliberato di resistere in giudizio avverso il ricorso di cui sopra, individuando l' Avv. Angelo Ravizzoli, dello Studio Legale Ravizzoli&Colombo Avvocati Associati, via Magenta n. 8 Gallarate, quale legale ai fini della costituzione in appello;

Dato atto che con nota prot. n. 1669 del 03/02/2025 è stata notificata al Comune di Induno Olona la sentenza n. 197/2025 della Corte d'Appello di Milano, emessa nel giudizio R.G. n. 807/2023 e in cui, in sostanza, il Giudice di appello, respinto il primo motivo di impugnazione dell'impresa Tavernelli Srl sulla irrilevanza dell'assenza di un contratto pubblico, ha accolto la tesi di un ingiustificato arricchimento del Comune per le opere stradali realizzate e collaudate all'epoca (al fine di non perdere il finanziamento regionale), per le motivazioni che si leggono in sentenza ed in presenza di una procedura SINTEL, riconoscendo un importo complessivo dato dalle fatture emesse dall'Impresa ridotto del 10%, ma con rivalutazione e spese legali;

Accertato altresì che il Comune è stato condannato al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma pari ad euro 117.575,86, oltre Iva e oltre interessi legali, sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat F.O.I., dal 30 gennaio 2020 alla data odierna e poi oltre i soli interessi legali sino all'effettivo pagamento, e inoltre alla rifusione, in favore di Tavernelli Srl, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 19.133,00 (di cui euro 9.142,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;

Tenuto conto di quanto comunicato con nota prot. 2269 del 13/02/2025 dall'Avv. Angelo Ravizzoli, legale del Comune di Induno Olona, riguardo ad una valutazione circa "un eventuale ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, a seguito di approfondimento giurisprudenziale sulle motivazioni addotte dal menzionato Giudice a suo fondamento", che in particolare osserva quanto segue:

" 1. Seppur in presenza di contrastanti decisioni di merito e di legittimità sulla problematica dei presupposti di applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell'azione ex art. 2041 c.c. (tanto che è recentissimo il rinvio a trattazione del tema in pubblica udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1884 del 27 gennaio 2025, "attesa la particolare rilevanza della questione"), la giurisprudenza più recente e successiva alla pronuncia di 1° grado del Tribunale di Varese - cui si unisce la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano tra il Comune di Induno e la società Tavernelli - appare prevalentemente orientata a ritenere applicabile tale istituto onde consentire al privato di ottenere dalla PA il pagamento di prestazioni rese anche in assenza di un

contratto valido ad substantiam;

2. in particolare, secondo detta giurisprudenza, sarebbe invocabile nei confronti dell'Ente la sua condanna per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. allorché, seppur difetti il predetto requisito di assenza di contratto, l'esecuzione dei lavori sia stata preceduta da una valida procedura di affidamento ad evidenza pubblica e regolare registrazione contabile delle risorse per provvedere al pagamento delle prestazioni, come avvenuto nel caso di specie;

3. in tale specifica ipotesi, non opererebbe, quindi, "il meccanismo sostitutivo legale in base al quale il contratto deve essere adempiuto dal funzionario e non dal Comune", ma graverebbe in capo all'Ente l'onere di indennizzare l'operatore, rimanendo tale azione l'unica esperibile per salvaguardare le ragioni di quest'ultimo.

- L'indirizzo sopra descritto - che è andato consolidandosi nelle decisioni più recenti - risponde invero anche a ragioni di "giustizia sostanziale", laddove l'opera sia stata effettivamente eseguita e la pubblica amministrazione ne abbia tratto vantaggio.

- Alla luce di quanto precede, pur sussistendo sentenze che escludono l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. alla PA qualora non vi sia un valido contratto ad substantiam anche in presenza di idoneo impegno di spesa e atto deliberativo dell'Ente, come detto si va consolidando un diverso orientamento, per cui appare oggi "problematica" (salvo diverse valutazioni che emergeranno tra mesi a seguito della discussione pubblica del ricorso richiamato al par. 1) una revisione della decisione sul punto da parte della Suprema Corte e sconsigliabile, quindi, salvo ragioni di opportunità (vedi infra) per impugnare la sentenza in esame, rimessa ad una valutazione da parte della Giunta;

- In particolare, rammentiamo che la decisione di non procedere al versamento delle somme richieste dalla società Tavernelli era all'epoca legata alla scelta prudenziale della precedente Amministrazione di attendere l'esito delle indagini penali e relativo procedimento instaurato nei confronti del tecnico addetto al settore Manutenzioni che aveva conferito gli appalti oggetto di richiesta di pagamento (procedimento penale, invero, tuttora pendente) ed in quadro, come detto, di precedenti giurisprudenziali (vedasi indicazioni contenute negli atti difensivi nell'interesse del Comune nonché le motivazioni della sentenza di 1° grado-Tribunale di Varese) che rendevano comunque sostenibili le tesi difensive dell'Ente pur nella avvenuta attestazione (per non perdere il finanziamento regionale) di un collaudo positivo delle opere e di precedenti pagamenti in acconto."

Dato atto che la somma capitale per saldo lavori è nella disponibilità dell'Ente, avendo Regione Lombardia erogato l'importo di finanziamento relativo alle opere di che trattasi;

Valutata, per le ragioni come sopra esposte dal legale incaricato dal Comune e contenute nella documentazione acquisita agli atti, l'opportunità di non procedere ad un ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione nei confronti della sentenza in argomento;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 c.4 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato e che la stessa non necessita del parere di regolarità contabile;

Per propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Per quanto sopra esposto, ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni e secondo quanto esposto in narrativa, di non procedere ad un ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 197/2025 del 29/01/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio R.G. n. 807/2023 e che ha riformato la decisione di 1° grado del Tribunale di Varese in data 10 febbraio 2023 n.124- rep. N.168, ad esito del giudizio R.G. 763/021.

Successivamente con votazione unanime e palese di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **16** del **24.03.2025**

IL SINDACO
Ing. Giorgio Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte